

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1075-B)

DISEGNI DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati, nella seduta del 4 aprile 1973 (V. Stampato n. 826)

modificato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri) del Senato della Repubblica, nella seduta del 9 agosto 1974

modificato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati, nella seduta del 12 dicembre 1974 (V. Stampato n. 826-B)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 dicembre 1974*

**Concessione di un contributo straordinario e aumento
del contributo ordinario a favore dell'Istituto italo-africano**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Istituto italo-africano, previsto dalla legge 15 marzo 1956, n. 154, nella misura di lire 50.000.000, è elevato a lire 70.000.000 con decorrenza dall'anno finanziario 1975 e fino al 31 dicembre 1979.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 60.000.000 a favore dell'Istituto italo-africano.

Art. 3.

L'Istituto italo-africano presenterà al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 4.

All'onere di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto, corrispondente al capitolo n. 3523 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1974.

All'onere di lire 60.000.000, di cui all'articolo 2, si provvede, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

All'onere di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 60.000.000, di cui all'articolo 2, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Identico.